

TI_GERICHTE 16.2005.71 vom 15. Mai 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2005.71

FR: TI_GERICHTE 16.2005.71 du 15 mai 2006

IT: TI_GERICHTE 16.2005.71 del 15 maggio 2006

Regeste

lavoro - onere della prova compete all'istante anche in assenza del convenuto - pagamento del salario durante le vacanze - salario completo - rimborso spese per utilizzo veicolo - quantificazione del salario giornaliero - vacanze durante il periodo di disdetta

Erwägungen

E. 2

Con istanza 11 marzo 2004 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 7'894.15 a saldo di quanto dovutole a titolo di vacanze non godute per il 2002 e il 2003 (10 giorni per un totale di fr. 5'373.35 lordi), e di rimborso delle spese sostenute nei mesi da novembre 2002 a gennaio 2003 per l'utilizzo del proprio veicolo, per i pasti fuori domicilio e le spese telefoniche, oltre al rimborso dell'importo forfetario di fr. 800.- per l'ammortamento del veicolo per il mese di gennaio 2003 (fr. 2'520.80). La convenuta, che non ha partecipato all'istruttoria, non ha contestato le pretese dell'istante.

E. 3

Con sentenza 9 giugno 2005 il Pretore, basandosi sulle prove documentali, ha respinto tutte le richieste dell'istante relative al rimborso delle spese telefoniche e per l'utilizzo del veicolo, compresa la richiesta di pagamento dell'importo forfetario di fr. 800.- per il mese di gennaio 2003, non avendo la stessa comprovato che queste spese fossero in relazione con la sua attività professionale, conclusasi il 26 novembre 2002. Egli ha invece riconosciuto all'istante l'importo di fr. 80.- quale indennità per le spese giornaliere sostenute i giorni 25 e 26 novembre 2002, oltre al pagamento di 7 giorni di vacanza non goduti e quantificati in fr. 2'187.45. L'istanza è stata così accolta limitatamente all'importo di fr. 2'258.45 netti oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2003. Per una chiara svista nell'ambito della stesura del dispositivo della sentenza pretorile, questo menziona unicamente l'importo di fr. 2'178.45 e non anche quello di fr. 80.- espressamente riconosciuto nei considerandi della sentenza.

E. 4

Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente quantificato l'importo riconosciuto a titolo di vacanze non godute sia perché la convenuta non ha contestato il saldo residuo di 10 giorni dalla stessa esposto, sia perché non è stato tenuto conto nel salario determinante dell'importo forfetario fisso di fr. 800.- mensili riconosciute dalla datrice di lavoro per l'ammortamento del veicolo, somma che le deve essere riconosciuta anche per il mese di gennaio 2003 siccome parte integrante del salario indipendentemente dall'esecuzione della prestazione lavorativa. Un corretto conteggio delle sue spettanze salariali avrebbe pertanto dovuto comportare l'accoglimento della sua istanza

per l'importo di fr. 6'175.35 (fr. 5'373.35 lordi a titolo di vacanze non godute oltre a fr. 800.- a titolo di salario residuo per il mese di gennaio 2003). Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

E. 5

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

E. 6

La ricorrente rimprovera al primo giudice di non averle riconosciuto il pagamento di 10 giorni di vacanze non godute durante il rapporto contrattuale nonostante la convenuta non abbia sollevato nessuna contestazione al proposito. Innanzi tutto va rilevato che l'assenza della convenuta alla trattazione della causa non esonerava la lavoratrice dall'obbligo di provare le proprie allegazioni. Infatti, l' art. 8 CC, che regola la ripartizione dell'onere probatorio e le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005), impone a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, l'obbligo di fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in favore di chi ne sostiene l'esistenza (Kummer , Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica, spettava quindi all'istante provare che il saldo residuo delle vacanze da lei non godute nel 2002 era di 5,5 giorni (gli altri 4,5 giorni rivendicati per il 2003 e il 14 e 15 settembre 2002 essendo stati riconosciuti dal Pretore). Senonché, a fronte del conteggio salariale del mese di novembre 2002 dalla stessa prodotto (doc. D) e che attesta effettivamente questo saldo, vi sono i conteggi salariali richiamati alla Cassa disoccupazione del _____, dai quali si evince che il saldo delle vacanze non godute dalla lavoratrice nel 2002 era di soli 2,5 giorni (cfr. conteggi da agosto a dicembre 2002). Il fatto per il primo giudice di essersi basato su questi conteggi, da lui ritenuti più attendibili, non può essere considerato arbitrario alla luce dell'ampio potere di apprezzamento delle prove che gli compete giusta l'art. 90 CPC, anche perché l'istante non ha fornito nessuna spiegazione sulla divergenza dei conteggi.

E. 7

Accertato il diritto dell'istante al pagamento di 7 giorni di vacanze residue così come concluso dal primo giudice, occorre ancora quantificare il relativo salario. A questo proposito, l'art. 329 d cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. Da questa norma si evince che il lavoratore non deve essere trattato

differentemente, dal punto di vista della remunerazione, quando è in vacanza rispetto a quando lavora (DTF 129 III 493 consid. 3.1, 664 consid. 7.3; 118 II 136 consid. 3b). Sulla base di questo principio, la dottrina considera che il salario relativo alle vacanze deve essere calcolato sulla base del salario mensile completo, nel cui concetto rientrano tutte le eventuali prestazioni accessorie di cui esso si compone, ad esempio le indennità versate a titolo di straordinari o per lavoro notturno, a condizione che abbiano un carattere regolare e durevole (DTF 132 II 172; Rehbindler, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 329 d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2^a ed., 1996, n. 1 ad art. 329 d CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 6^a ed., 2006, n. 3 ad art. 329 d CO). Il rimborso spese, anche di tipo forfetario, non è per contro una componente del salario (art. 327 a cpv. 2 CO; Rehbindler, ibidem) ed è perciò - per principio - dovuto solo nel caso di effettiva occupazione del dipendente e non durante le ferie o il suo esonero dal lavoro, a meno che si tratti di salario camuffato (Rehbindler, ibidem e op. cit. n. 1 e 8 ad art. 327 a CO). Trattandosi come nel caso concreto di un importo forfetario versato mensilmente alla lavoratrice a titolo di Amortisation und Finanzierung per l'utilizzo del veicolo privato per gli spostamenti richiesti dalla sua funzione (cfr. doc. C), occorre stabilire se riguarda una componente fissa del salario o di un importo dovuto solo in caso di utilizzo del veicolo e quindi non esigibile durante le vacanze. Ora, è vero che la convenuta ha versato all'istante detto importo anche per il mese di dicembre 2002 allorché la stessa non forniva più alcuna prestazione lavorativa (cfr. D), tuttavia nessun versamento si è ripetuto nel mese di gennaio 2003, ciò che avrebbe permesso di avvalorare la tesi della ricorrente secondo la quale si tratterebbe di parte integrante del salario. A fronte di queste divergenti prove documentali, non può pertanto essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l'importo di fr. 800.- era connesso all'utilizzo del veicolo da parte dell'istante, ovvero allo svolgimento della sua attività lavorativa (cfr. in questo senso Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.2 ad art. 327 a CO). A sostegno di questa conclusione vi è, oltre all'indicazione di quest'importo nel regolamento delle spese connesse all'esercizio dell'attività professionale della lavoratrice (doc. C), anche l'attestazione sottoscritta dalla datrice di lavoro per la cassa disoccupazione, nella quale questa ha indicato in fr. 10'000.- il salario mensile di spettanza dell'istante. Ciò posto, escluso il carattere di salario dell'importo di fr. 800.- mensili versato alla lavoratrice per l'ammortamento del suo veicolo, non può essere censurato il mancato riconoscimento da parte del Pretore di questa somma per il mese di gennaio 2003 anche perché, in caso di dubbio, l'indennità forfetaria versata al lavoratore non gli è dovuta in caso di vacanze o di esonero dall'obbligo di lavorare (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.4 ad art. 327 a CO; Streiff/von Känel, op. cit., n. 3 ad art. 327 a CO). Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

E. 8

Per quanto attiene al pagamento dei 7 giorni di vacanze non goduti dall'istante, il calcolo effettuato dal Pretore non può essere condiviso. Dovendosi procedere alla quantificazione del salario giornaliero di spettanza della lavoratrice, lo stesso si ottiene dividendo il salario mensile lordo per 21.75 se il lavoro è suddiviso su cinque giorni lavorativi (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 329 d CO; JAR 2005 pag. 269), criterio di calcolo riconosciuto dalla ricorrente medesima. In concreto, da un salario mensile lordo di fr. 10'000.- corrisposto per 13 mensilità, si ottiene un salario giornaliero di fr. 498.10 lordi (fr. 10'000.- x

E. 13

/ 12) ovvero fr. 3'486.60 lordi per 7 giorni di vacanze, pari a fr. 3'153.30 netti (dedotti gli oneri sociali del 9,56 % come dai conteggi doc. D), importo che deve essere riconosciuto alla lavoratrice a titolo di vacanze non godute. Ne discende che, su questo punto, il ricorso deve essere parzialmente accolto anche se il giudizio del Pretore che ha riconosciuto il principio del diritto al pagamento delle vacanze non godute appare oltremodo favorevole alla lavoratrice. Infatti, visto il periodo di disdetta superiore ai due mesi, era sicuramente ipotizzabile, pur tenendo conto del tempo necessario alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, che l'istante, esonerata dal prestare le proprie prestazioni già dal 26 novembre 2002, avesse a godere in natura dei 7 giorni residui di vacanza in ossequio al principio secondo il quale le vacanze non possono essere compensate con denaro ma devono essere effettivamente godute (art. 329d cpv. 2 CO; Reh binder, op. cit., n. 14 ad art. 329d CO), principio la cui applicazione è riconosciuta anche ai rapporti di lavoro che nel frattempo sono stati disdetti, in particolare a quelli per i quali il lavoratore è stato esonerato dal prestare l'attività lavorativa (DTF 128 III 271). In altre parole, se le circostanze lo permettono, ovvero se il termine di disdetta è sufficientemente lungo per permettere al lavoratore di effettuare le vacanze residue senza intralciarlo nell'eventuale ricerca di un posto di lavoro, questi può essere tenuto a effettuare le vacanze durante il periodo di disdetta senza poter pretendere le relative indennità compensative (DTF 128 III 271, 106 II 152; Favre/ Munoz/ Tobler , op. cit., n. 2.12 ad art. 329d CO; Reh binder , op. cit. n. 16 ad art. 329 d CO). 10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC con riferimento alla quantificazione di quanto di sua spettanza a titolo di vacanze non godute, deve essere parzialmente accolto.

Accogliendo, ancorché parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 3'233.30 (fr. 3'153.30 per le vacanze oltre a fr. 80.- per le indennità riconosciute dal pretore per i giorni 25 e 26 novembre 2002) oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2003. 11. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). A dipendenza del reciproco grado di soccombenza delle parti, sono compensate le ripetibili di prima sede, mentre per questa sede ricorsuale alla ricorrente vengono riconosciute delle ripetibili ridotte. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 giugno 2005 di RI 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9 giugno 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1 è condannata a versare a RI 1 l'importo di fr. 3'233.30 netti oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2003. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia, compensate le ripetibili. II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. CO 1 verserà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte. III. Intimazione: - - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. terzi implicati Per la

presidente

La segretaria